

Allegato A)

Art. 23 – Sistema di misurazione e valutazione della performance (modificato al comma 3) (legenda: Parte sottolineata aggiunta. Parte in corsivo cassata).

1. L'Amministrazione, in coerenza con le disposizioni legislative, adotta un sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale, teso a misurarne le prestazioni lavorative, le competenze organizzative, professionali del personale ai diversi livelli delle responsabilità nonché l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, l'attuazione di piani e programmi e l'efficienza nell'impiego delle risorse con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi.

2. Secondo le direttive adottate dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, l'Amministrazione, con deliberazione della Giunta Comunale adotta il sistema di misurazione e valutazione della performance, che individua:

- a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;
- b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
- d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

3. La valutazione dei Funzionari responsabili, che ha periodicità annuale, spetta al Sindaco che si avvale della collaborazione del Nucleo di valutazione della performance *(dell'Organismo Indipendente di Valutazione nominato dallo stesso organo di vertice dell'Ente. Detto Organismo Indipendente di Valutazione è composto secondo quanto stabilito dalla vigente normativa e tenendo conto delle indicazioni espresse dalla CIVIT).*

4. Il sistema di valutazione si basa su meccanismi e strumenti di monitoraggio che tengano conto dei risultati del controllo di gestione e del controllo strategico, delle capacità manageriali e della convergenza dei comportamenti e degli atteggiamenti nei confronti dei principi e dei criteri organizzativi risultanti dal presente Regolamento.

5. Il procedimento di valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza del valutato da parte del valutatore e della partecipazione del valutato al procedimento. Il sistema di valutazione è partecipato ai Responsabili di Area prima dell'inizio del periodo di riferimento ed, a cascata, ai collaboratori da parte degli stessi Responsabili di Area.

6. L'esito della valutazione determina la conferma o la revoca degli incarichi di responsabilità, nonché il riconoscimento della retribuzione di risultato, ed, a cascata, il riconoscimento del trattamento economico accessorio nei confronti dei collaboratori. La valutazione positiva per tre anni consecutivi comportante il riconoscimento della fascia di merito alta costituisce titolo rilevante per il maturare della progressione economica e di carriera negli esatti termini di cui al D.Lgs. n°150/2009.

Articolo 24 abrogato

Art. 24 – Organismo Indipendente di valutazione della performance

1. Nel quadro dei controlli interni previsti dall'art.147 del TUEL e secondo quanto previsto dall'art.14 del D.Lgs. n°150/2009 è istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, di seguito denominato OIV, che esercita in piena autonomia le funzioni in materia di valutazione della performance e di controllo strategico, utilizzando i dati e riscontri del controllo di gestione.

2. L'OIV nel Comune di Marliana è istituito in forma associata, come risulta dalla deliberazione di C.C. n. 58 del 21.12.2010.

3. All'interno della convenzione sono stabiliti i fini, le modalità di gestione, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, la partecipazione e l'informazione degli utenti, i rapporti finanziari tra convenzionati ed i reciproci obblighi e garanzie.

Nuovo articolo 24 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 24 – Nucleo di valutazione delle performance

1. Il Comune di Marliana, in conformità alle nuove norme contenute nel Decreto Legislativo n. 150/2009 e preso atto della delibera n. 121/2010 di Civit del 9.12.2010 avuto riguardo alla struttura organizzativa, al contenimento dei costi, si avvale della facoltà di non dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione della performance.
2. Le funzioni e le competenze assegnate dalla normativa all'Organismo Indipendente di Valutazione della performance dalla legislazione, sono svolte, da un nucleo di valutazione denominato in seguito Organismo di valutazione.
3. L'Organismo di Valutazione della Performance è un organo composto dal Segretario comunale e da uno o due esperti esterni all'ente.
4. Ai componenti dell'Organismo sono richieste competenze tecniche, manageriali e relazionali sviluppate nel contesto degli enti locali, con particolare riferimento alla gestione e applicazione dei sistemi di valutazione del personale e dei sistemi di programmazione e controllo.
5. Non possono far parte dell'Organismo soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organismi sindacali o che comunque siano per la loro attività in conflitto di interessi con l'Ente.
6. L'Organismo di valutazione è individuato dalla Giunta che stabilisce contestualmente la durata in carica e anche il compenso da attribuire ai componenti esterni.
7. Il Sindaco provvederà ad assumere il provvedimento di nomina del nucleo di valutazione.

Articolo 18 – aggiunti comma 8 e comma 9

8. Al Segretario comunale può essere conferita dal Sindaco la responsabilità di singoli Servizi per motivate e temporanee esigenze organizzative e funzionali.
9. Al Segretario comunale è attribuita la predisposizione di proposte di deliberazioni e l'emissione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, quando trattasi di proposte riguardanti la macro-organizzazione dell'Ente, e che siano comunque finalizzate ad attuare in maniera unitaria le linee programmatiche dell'amministrazione;